

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### Sentenza CS 8/21

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di settembre, collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Raffaele Potenza	Presidente f.f., rel. ed est.
Cons. Claudio Boccia	Componente
Cons. Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo presentato dal Sig. Danny Molinaro avverso la decisione n.11 CISP -Gara 1-Aci Racing weekend 2-3-4 luglio 2021 (proc. CS 9/21).

### FATTO

Con reclamo ex art. 23 del RGS, l'odierno ricorrente, tesserato n.408584, espone quanto segue.

1.- In data 3 luglio 2021 partecipava, con la vettura Wolf GB08 Thunder (n.6), alla prova organizzata presso l'autodromo del Mugello, valevole per Campionato italiano sportivo prototipi (d'ora in poi CISP).

1.1- Avevano luogo le qualificazioni per stabilire l'ordine di partenza della gara 1, al termine delle quali la vettura del ricorrente veniva pesata con pilota a bordo, risultando in regola rispetto ai limiti di peso minimo stabiliti dal regolamento (la vettura accusava un peso calcolato con pilota a bordo riferito in kg 486).

1.2- Si svolgeva quindi la gara 1, al termine della quale la vettura pilotata dal sig. Molinaro si classificava seconda. Tuttavia i commissari, con decisione n. 11 del 3.7.2021, resa in sede di verifica della regolarità del peso della vettura n.6, riferivano di un peso di 378 Kg che, nonostante la contestuale aggiunta di 10 kg di handicap previsti dall'art. 7, tab IV, del Regolamento tecnico, era dunque ritenuto inferiore al limite minimo imposto dal regolamento CISP; conseguentemente i commissari ravvisavano la non conformità della vettura rispetto all'art. 20.1 del regolamento stesso, e in base all'art. 128 del RSN, categ B (una delle tre previste dall'articolo), sanzionavano conseguentemente l'esclusione del reclamante dalla classifica della gara 1 e l'attribuzione, nella partenza della gara 2, dell'ultima posizione. In calce al verbale il ricorrente annotava che la vettura era stata pesata senza pilota.

2.- Di qui il reclamo in esame che, dopo ampie premesse e riferimenti a principi del diritto penale, censura la decisione dei commissari, lamentando in sintesi:

a- la carente indicazione delle norme violate dal concorrente reclamante;

b- l'errata preterizione del documento (all. 3) in base al quale risulterebbe che il peso della vettura calcolato dopo le qualificazioni per la gara 1 ma prima di questa e con pilota a bordo (ex art. 7 del reg CISP) fosse già superiore al minimo previsto dal regolamento, mentre la pesatura oggetto della decisione gravata è stata effettuata senza il pilota a bordo, in violazione della norma che sul punto prevede il contrario;

c- che il limite di peso minimo applicabile alla vettura non era di 475 KG ma di 356, poiché la vettura montava telaio adatto per piloti di peso superiore ai 90 kg, al quale dovrebbero aggiungersi 10 kg di handicap, arrivando a 366 e quindi superando il cennato limite minimo.

3- Il reclamo è stato discusso all'udienza del 10 settembre 2021, alla quale:

a) -l'avv. del reclamante, dopo essersi riportato ai motivi del reclamo, ha dato lettura degli articoli del regolamento di Campionato Sport Prototipi, evidenziando anche che l'handicap peso va aggiunto all'equipaggio (art 20.1 Reg. sportivo). A domanda, parte ricorrente ha confermato che, prima di gara 1, il peso della vettura con pilota a bordo era di 486 kg ed ha aggiunto alcune osservazioni sulla finalità della

eventuale zavorra, da applicare in sicurezza allo specifico fine di superare il limite minimo di peso previsto dalla normativa.

b)- La Procura ha controdedotto che: -la procedura di doppia pesatura è stata corretta; -il peso minimo della vettura del reclamante doveva essere 380 kg, come definito dal regolamento; -il peso di 378 kg a fine gara non è contestato dal reclamante ed è inferiore a quello stabilito; -nella decisione sono contenuti tutti gli articoli di riferimento.

## DIRITTO

Il reclamo è meritevole di accoglimento.

1.- Dalla lettura della contestata decisione commissariale emerge anzitutto come la stessa non si è rapportata ad un elemento normativo fondamentale per sanzionare il superamento del limite di peso minimo della vettura; la decisione infatti non indica né la disposizione di regolamento violata in materia di peso minimo né comunque l'entità di questo cui riferirsi. Pur restando fermo il principio "iura novit curia", il difetto evidenziato dal ricorrente riveste particolare sintomaticità in un contenzioso il cui punto centrale è l'accertamento di un requisito tecnico proprio in rapporto alla norma che gli organismi tecnico-sportivi ritengono violata, la quale deve pertanto essere espressamente indicata, anche per permettere al giudice di ricostruire al meglio l'iter logico-giuridico percorso dai commissari. Ciò a maggior ragione in una fattispecie in cui la normativa disciplina almeno due tipologie di peso (v. infra, punto 2.b), entrambe potenzialmente rilevanti per l'ammissione della vettura.

2.- Ma il reclamo è fondato nel suo profilo sostanziale, ove argomenta l'erronea ed illegittima valutazione commissariale del peso minimo della vettura a fine gara, sia in quanto effettuata senza pilota a bordo, sia in quanto e conseguentemente ritenuta inferiore a limite regolamentare e sanzionata con i provvedimenti gravati.

a)-Ed invero, sotto il primo aspetto (modalità di pesatura), emerge la violazione dell'art. 7 del regolamento CISP, da parte di una pesatura avvenuta senza pilota a bordo; questa modalità non solo collide con la norma regolamentare citata, ma è espressamente contraddetta dalla dichiarazione di regolarità tecnica in tema di peso minimo, secondo la quale la vettura n.6 è risultata "conforme" alle norme di regolamento (v. doc commissariale 4.2 del 3.7.21, in atti). Peraltro, seppur a margine della decisione gravata, si dà atto (e non è contestato) che al termine della precedente fase di qualificazione il peso della vettura con pilota a bordo (quindi in modalità conforme regolamento) risultava di 486 Kg, sicché, non essendo intervenute modifiche in gara, al suo termine non poteva trovare spazio la differente valutazione del peso effettuata dai commissari di 378 kg, che si palesa dunque priva di ogni presupposto giuridico, ancor di più ai contestati fini sanzionatori.

b)-Quanto sopra rilevato risolve anche la questione del contestato superamento del limite regolamentare, applicabili alla fattispecie. Al riguardo viene in rilievo il punto 4.2 del regolamento CISP, che dispone:

"4.2 - Peso in corsa.- Il peso minimo in corsa della Wolf GB08 Thunder con pilota ed equipaggiamento a bordo non dovrà essere inferiore a 475 kg. (Quattrocentosettanta chilogrammi). Il peso in corsa è il peso della Wolf GB08 Thunder nelle condizioni in cui ha appena partecipato alle prove di qualificazione o alla gara, compreso il pilota ed equipaggio."

Ciò premesso appare evidente al collegio che il peso della vettura, correttamente valutato in 486 kg (v. sopra) era rispettoso limite riferito dal punto 4.2 alla fase della corsa ed applicabile, come emerge dalla stessa disposizione, sia alla qualificazione che alla verifica di fine gara.

Per mera completezza si osserva peraltro che anche il peso senza pilota, accertato dai commissari in Kg.378 rispettava il limite indicato dal punto 4.1.del regolamento, per il quale "Il peso minimo della vettura dovrà essere di 370 kg. (Trecentosettanta chilogrammi). Il peso si riferisce alla Wolf GB08 Thunder secondo l'art. 1.5. escluso pilota e carburante".

Il "modus procedendi" dei commissari si quindi è tradotto in una valutazione totalmente difforme dalle norme di regolamento in materia.

2.1.- Del tutto assorbita risulta infine la censura che si basa sulla sostenuta applicabilità di un diverso limite di peso (475 k.g.invece di 356 kg.); il motivo sarebbe infatti venuto in rilievo solo ove il primo limite fosse risultato inapplicabile.

3. Conclusivamente, nessuna conseguente sanzione poteva nella specie essere emessa a carico del reclamante da parte della gravata decisione che, pertanto ed in accoglimento del reclamo, deve essere annullata.


**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale versato.

Roma, 10 settembre 2021

Il Presidente f.f. rel. ed est.



(Pres. Raffaele Potenza)